

Rapporti tra Ufficio del Pubblico Ministero ed organi di informazione.

(Risposta a quesito del 20 febbraio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 febbraio 2008, ha approvato la seguente delibera:

«**1.** Il quesito formulato il 29 marzo 2007 dal dott. ..., Procuratore aggiunto di ... ha ad oggetto l'esatta interpretazione dell'art. 5 D.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, in tema di rapporti tra Ufficio del Pubblico ministero ed organi di stampa.

Il richiedente riferisce come, dopo una prima circolare del 18 giugno 2006 dell'allora Procuratore della Repubblica di ... - attraverso la quale erano stati riservati i rapporti con la stampa allo stesso Procuratore con riguardo alle competenze della D.D.A., delegando ai diversi Procuratori aggiunti la trattazione delle materie di spettanza dei singoli gruppi dai medesimi coordinati -, è intervenuta una successiva circolare del 19 marzo 2007, con cui il Procuratore della Repubblica Reggente ha deciso di riservare a se stesso ogni rapporto con gli organi di informazione. Conseguentemente nel quesito si chiede quale debba essere la corretta esegesi della norma dell'art. 5 D.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 e, in particolare, se la delega ivi prevista possa «*essere data a più magistrati, come era stato deciso con la circolare interna richiamata per prima, per l'ovvia considerazione che in una Procura di grandi dimensioni, costituita da diversi gruppi di lavoro a ciascuno dei quali è preposto un procuratore aggiunto, un solo magistrato non può conoscere, se non in maniera superficiale, le indagini durate anche anni e di conseguenza interloquire in maniera puntuale con gli organi di informazione*».

2. L'art. 5 D.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, intervenuto a regolare i rapporti tra Ufficio del Pubblico ministero ed organi di stampa, testualmente dispone che: «*Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione (comma 1); Ogni informazione inerente alle attività della Procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento (comma 2); E' fatto divieto ai magistrati della Procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio (comma 3); Il Procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al Consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3 (comma 4)*».

La novella interferisce, dunque, in modo determinante nella regolamentazione dei rapporti tra Procure della Repubblica ed organi di informazione, radicalmente mutando il sistema precedentemente seguito nella prassi (per cui i rapporti erano mantenuti, senza preventiva organizzazione, tra il singolo magistrato ed i giornalisti). In particolare essa, al dichiarato fine di evitare ogni forma di personalizzazione e di protagonismo attribuisce al solo Procuratore, ovvero a un magistrato a ciò appositamente delegato, il mantenimento dei contatti con i mass-media. Il sistema prevede, poi, quale disposizione di chiusura, la ricorrenza di un'ipotesi di responsabilità disciplinare nel caso in cui un Sostituto procuratore, non rispetti tale divieto e rilasci dichiarazioni o fornisca notizie agli organi di informazione riguardanti l'attività giudiziaria del proprio Ufficio.

3. Alla luce di quanto sopra la risposta al quesito formulato dal Procuratore aggiunto di ... appare, in realtà, agevole.

Anzitutto il tenore letterale della disposizione citata è univoco. In essa, infatti, si prevede la competenza esclusiva del Procuratore della Repubblica a mantenere i rapporti con la stampa, indicando, come unica possibile alternativa, la designazione di un magistrato «*appositamente delegato*». Orbene, l'uso del termine al singolare esclude l'ipotesi alternativa del ricorso ad una

pluralità di magistrati che, a seconda della tipologia di reato concretamente da esaminarsi, possano acquisire la competenza a trattare con gli organi di stampa.

Tale soluzione corrisponde, in secondo luogo, alla *ratio* della novella. Con la nuova disciplina, infatti, il legislatore ha inteso definitivamente eliminare ogni forma di personalizzazione e di protagonismo da parte dei singoli magistrati, in particolar modo escludendo che nel corso di una conferenza stampa possano essere indicati i nomi dei magistrati assegnatari dei fascicoli, e quindi degli autori delle riferite attività investigative. E', dunque, evidente che una soluzione interpretativa diversa da quella qui prospettata, che consentisse a più magistrati di prendere parte alle conferenze stampa in ragione delle loro specifiche competenze ovvero dei criteri interni di ripartizione del lavoro, finirebbe, nella sostanza, per eludere la volontà del legislatore.

4. Alla stregua delle considerazioni esposte, deve affermarsi che l'esatta interpretazione dell'art. 5 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, in tema di regolamentazione dei rapporti tra Ufficio del Pubblico ministero ed organi di stampa, è, in stretta aderenza al tenore logico e letterale della norma, nel senso che nelle Procure della Repubblica i rapporti con gli organi di informazione devono essere mantenuti, in maniera esclusiva, dal Procuratore della Repubblica personalmente, ovvero da un unico magistrato dello stesso Ufficio a ciò appositamente delegato.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere nei termini di cui sopra.».